

N. II. dera. In tutto il tempo, che siamo stati residenti nella Nostra Chiesa Arcivescovile di Bologna, non abbiamo data a veruno la facoltà di confessare, se non dopo averlo Noi stessi esaminato, o fatto esaminare da altri alla nostra presenza, per aver contezza della sua peccata, e delle sue massime: nè abbiamo mai data licenza illimitata di confessare, ma ristretta a tempo limitato e breve, acciò gli esaminati ed approvati una volta, dovessero di nuovo ritornare sotto l'esame nostro, o da farsi di nuovo alla presenza nostra; il che quanto era incomodo ai Confessori, altrettanto era giovevole al buon regime delle anime. Ora che siamo oppressi dall'ormai insopportabile peso del regime della Chiesa universale, siamo obbligati a commettere l'esame de' Confessori di questa nostra Città di Roma ad altri, che possiamo sperare non manchino al loro dovere, ed a tutta l'esatta diligenza: e solamente una volta l'anno quando è vicina la Quaresima, non lasciamo d'esprimere i nostri sentimenti ai Predicatori, ed ai Parrochi convocati avanti di Noi, in tutto ciò, che crediamo opportuno e necessario per la salute delle anime. Ora poi, che è imminente l'Anno Santo, chiamiamo avanti di Noi tutti i Confessori, a' quali con tutto lo spirito, e con tutta quella energia, che possiamo, inculchiamo le massime seguenti.

19. La prima, che si ricordino, non soddisfarsi al proprio dovere, anzi commettersi un gran mancamento da chi di loro mettendosi a sedere nel Tribunale della Penitenza, sente il penitente con una certa indolenza, nulla soggiugne, e finita l'esposizione de' peccati, profertisce l'assoluzione: essendo ciò troppo contrario alla condotta di un Medico perito, a cui il Confessore viene rassomigliato, che deve infondere sopra le ferite e vino ed olio, deve investigare le circostanze e del peccato e del peccatore, per potergli dare un'opportuno consi-

glio, giusta il quale riceva e conseguisca la sanità dell'anima: *Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut, more periti Medici, similiter infundat vinum et oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intelligat, quale illi debeat consilium præbere, et ejusmodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum ægrotum*: sono parole d'Innocenzo III. nostro gran Predecessore, nel Concilio Generale Lateranense nel c. *Omnis utriusque sexus, de pœnitentiis, et remissionibus*. Concorda il Rituale Romano, confermato con Apostolica Costituzione dall'altro nostro Predecessore Paolo V. sotto il titolo *de Sacramento Pœnitentiæ*, ed eccone le parole: *Si Pœnitens numerum, et species, et circumstantias peccatorum non expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget*. E di più se il Confessore sa, che dal Penitente si commettono alcuni peccati, de' quali esso non si accusa, o perchè, volontariamente ingannando se stesso, si lusinga che ciò, che fa, non sia peccato; il Confessore che è obbligato d'aver cura dell'integrità della Confessione, dee con buona maniera ridurgli a memoria ciò, che tralascia, correggerlo, ammonirlo, inducendolo ad una vera penitenza. Così la discorre S. Bernardino da Siena al tom 2. *serm. 27. artic. 2. cap. 3. pag. 167.* ove propostasi la questione: *An Confessor teneatur diligenter perscrutari, et examinare conscientiam peccatoris*; risponde di sì: e dice, ciò doversi fare non solo in quelle cose, che il Penitente tace *propter diligentiam, vel propter verecundiam*, ma anche in quelle, che tace per ignoranza, eò *quod peccatores ignorant quæ Dei sunt: unde si Confessor audierit aliquid de Pœnitente, vel scivit per aliquam probabilem conjecturam, il debet Pœnitenti ad memoriam reducere, quia potest timeri, quod Pœnitens ignoret ignorantia crassa, quæ non excusat, secundum Guillelmum; vel quia fortè non intelligit illud esse*



N. II. *peccatum; nam, secundum Isidorum ignorans quotidie peccat, et ignorat.*

20. La materia è pure ovvia appresso i Teologi, come può vedersi ne' libri anche di quelli, che certamente non meritano di essere annoverati nel numero di troppo rigidi. Imperocchè, non trattandosi ora d'ignoranza invincibile di qualche jus positivo, da cui sia derivato un disordine, che è noto al Confessore, e che non è noto al Penitente, ed a cui se fosse notificato, ne potrebbe succedere qualche grave inconveniente; ma trattandosi ora d'ignoranza vincibile d'azioni, che ognuno deve sapere esser peccaminose, di cose, che trascurate dal Confessore, danno fomento al Penitente di continuare nel suo pravo costume, ed agli altri o di scandalizzarsi, o di prendere le dette cose come indifferenti, giacchè vedono praticarsi con molta franchezza da quelli, che frequentano i Sacramenti della Chiesa: sono concordi i Teologi nell'asserire, essere il Confessore obbligato ad interrogare, ed ammonire il Penitente nulla curando il dispiacere, che, ammonendolo, gli darà, e dovendo sperare, che se forse allora l'ammonizione non sarà del tutto profittevole, lo sarà una volta coll'ajuto di Dio. Fra gli Autori Domenicani, o seguaci della Dottrina di S. Tommaso, può vedersi il Soto *in quartum Sententiarum dist. 18. q. 2. al tit. 4.* il Silvio *in tertiam partem D. Thomæ tom. 4. q. 9. art. 2. quæsito 7.* Fra li Francescani, e seguaci della dottrina di Scoto, il Cardinal de Laurea *in quartum librum Sententiarum tom. 2. de Sacramento Pœnitentiæ disp. 21. art. 21. n. 64.* cogli altri, che sieguono. E fra i Padri della Compagnia di Gesù il Suarez *in 3 part. D. Thomæ disp. 32. sect. 3. et 4. tom. 4.*, Teofilo Raynaudo *tom. 16. Heteroclit. Spiritual. punct. 9. num. 4.*, Gabriele Antonio *Tractatu de Pœnitentia art. 3. quæst. 3.* Il Cardinal de Lugo *de Sacramento Pœnitentiæ disp. 22. sess. 2.*, ove al nostro proposito con molto zelo inveisce contra i Con-

N. II.

fessori de' Vescovi, e de' Prelati, de' Principi, e de' Governatori, che intendendo le loro Confessioni, e vedendo che non parlano de' loro pubblici mancamenti, tacciono, non ammoniscono, e danno francamente l'assoluzione. *Infero secundo, quid dicendum sit de obligatione, quam habent Confessarii Praelatorum, Principum, Gubernatorum, et similibus, quando vident, aut sciunt, ipsos non satisfacere revera suo debito circa collationem Beneficiorum, electionem Ministrorum, Subditorum gubernationem, circa eleemosynas ex superfluis faciendas de redditibus Ecclesiasticis, et alia similia; de quibus illud notandum est, raro contingere, quod ignorantia illa non afferat secum scandalum in Subditis, qui facile putant licita, quæ a Praelatis, et Principibus fieri vident, vel certe non afferat damnum commune; quare regulariter Confessarius tenetur admonere Pœnitentem, quicumque ille sit, de sua obligatione; nec satisfacit suo muneri absolvendo a peccatis, quæ pœnitens dicit, sed potius imponit suis humeris peccata cætera, et errores, quos in Pœnitente dissimulat, et cæco cæcum ducente, ambo in æternam foveam cadent. Si formidet ergo potentis faciem, non assumat sibi Pastoris officium; sed modestè se excuset tamquam minùs aptum ad illud onus portandum.* E questo savio insegnamento del Cardinal de Lugo non dee essere ristretto ai soli Confessori de' Vescovi, de' Prelati, de' Principi, ma, se non con maggiore, almeno con egual ragione deve estendersi a tutti quelli, che sentono le Confessioni di que' Penitenti, la vita pubblica de' quali non è disgiunta da qualche prossima occasione di peccare, se non rispetto agli atti esterni, almeno rispetto ai pravi desiderj, e alle morose dilettazioni, del qual sistema di vivere essi non si accusano.

21. La seconda cosa si è, che succedendo, come pur troppo va succedendo, che il Confessore nel suo ministero di confessare intenda dal Penitente qualche cosa, che abbia bisogno



N. II. di qualche discussione, esso non tiri ad indovinare, ma prima di rispondere prenda tempo, e consiglio. Sarebbe desiderabile in ogni Confessore una eminente letteratura, ma una competente e sufficiente letteratura è assolutamente necessaria: nè forse di più si può sperare, comprendendo la morale Teologia tante, e tali questioni, che dipendono dalla notizia de' Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche, che è moralmente impossibile, che un uomo abbia presente tutto, e possa, come suol dirsi, rispondere in piedi a tutto, come dee fare chi ha una scienza eminente, senza aver bisogno di ricorrere ai libri, come fa chi ha una scienza solo sufficiente; giusta ciò, che riflette il nostro Predecessore Innocenzo IV. nei *Commenti al Cap. Cum in cunctis al num. 2. sotto il titolo de electione, et electi potestate*, ove così scrive: *Scientiam autem reputamus eminentem, quæ subtiles questiones discutere, et definire novit, et in promptu responsiones habet: ille habet mediocrem, qui scit aliquo modo examinare negotia, quamvis ad omnia nesciat respondere, et qui in Libris veritatem eorum, quæ scire tenetur, scit quærere, et sic in promptu omnia non habet.* Ridotto perciò il Confessore nelle questioni dubbie, o in quelle, delle quali non ha notizia, a ricorrere ai Libri, non diremo cosa nuova, se diremo, esservi pur troppo nella gran farragine de' Scrittori, chi pensa o scrive in un modo, che è tutto alieno dalla semplicità Evangelica, e dalla dottrina de' Padri: *Cum plures opiniones Christianæ disciplinae relaxativas, et animarum perniciem inferentes, partim antiquas iterum suscitari, partim noviter prodire, et summam illam luxuriantium ingeniorum licentiam in dies magis excrescere, perquam in rebus ad conscientiam pertinentibus modus opinandi irrepsit alienus omnino ab Evangelica simplicitate, Sanctorumque Patrum doctrina, et quem si pro recta regula fideles in praxi sequerentur, ingens eruptura esset Christianæ vitæ*

*corruptela*: Sono parole del nostro Predecessore Alessandro VII. nel suo Decreto dei 7. *Settembre 1665.* Ma senza entrare in verun dettaglio particolare, e nelle inestricabili questioni, che sopra il credito degli Autori e delle loro dottrine potrebbero eccitarsi, ci contenteremo di dire, che il buon Confessore nelle materie dubbie non dee fidarsi della sua privata opinione, ma prima di rispondere si contenti di vedere non un solo libro, ma ne veda molti, veda fra questi i più rispettabili, e poi prenda quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dall' autorità. Così ci spiegammo nella nostra Lettera Circolare sopra le usure, che è la 143. nel tom. 1. del nostro Bollario al §. 8. : *Suis privatis opinionibus ne nimis adhaereant, sed priusquam responsum reddant, plures Scriptores examinent, qui magis inter cæteros prædicantur, deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione tum auctoritate planè confirmatas intelligent.* Così ora ripetiamo, non dovendo la massima esser ristretta alla sola materia delle usure, ma dovendo estendersi ad ogni altra cosa, che appartenga al foro Sagramentale, ed alle regole della coscienza.

22. La terza, che avendo sempre presente la massima del Venerabile Cardinale Bellarmino, che *non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi*, e le proposizioni condannate dai nostri Predecessori, e particolarmente dal Pontefice Innocenzo XI. nel giorno 2. di Marzo 1679., e fra queste la 60. colle tre seguenti, prendano le dovute risoluzioni di concedere, di negare, o di differire l'assoluzione. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel differenda sit absolutio; ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt qui nulla dant signa doloris, qui odia, et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo*



N. II. *peccata derelinquere, et vitam in melius emendare nolunt, aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publicè satisfaciant, et scandalum tollant*: non sono parole de' rigoristi, ma del Rituale Romano. Coll'avvertenza in oltre, che, o negandosi, o differendosi, o concedendosi l'Assoluzione, non lascino i Confessori o nel caso di negarla, o di differirla, di far conoscere ai loro Penitenti, con ogni maggiore piacevolezza e carità, le ragioni del loro operare, indirizzato unicamente alla salute delle Anime loro, invitandoli a ritornare, ed a fare, prima di ritornare, quando debbono, per poter, ritornando, ottenere l'assoluzione, che loro è stata o negata o differita. Concedendo poscia l'assoluzione, e particolarmente a persone, che rare volte si confessano, o che vengono al Tribunale della Penitenza cariche di peccati, non tralascino d'ammonirle, di far ad esse conoscere il miserabile stato, a cui erano ridotte pe' loro peccati, la bruttezza de' medesimi, eccitandole ad un vero dolore, e ad un vero proposito d'astenersi in avvenire dai peccati. E sappiano essere più giovevoli, e profittevoli le serie e savie ammonizioni del Confessore nel Tribunale della Penitenza, di quello che siano, per l'effetto, di cui si tratta, le Prediche de' zelanti Sacri Oratori, adattando chi le ascolta per lo più le forti loro invettive agli altri, e non a se; il che certamente non può succedere nelle serie ammonizioni de' Confessori, che parlano, come suol dirsi, a tu per tu col Penitente, e dopo che esso ha confessato i propri reati. E quando mai si dicesse, esser ciò impraticabile per la gran folla de' Penitenti, si risponde col celebre detto di S. Francesco Saverio, riferito dal Padre Tursellino nel lib. 6. della sua vita al cap. 17. *Confitentibus porrò, non festinatam, sed diligentem navandam operam censebat, monens, ut præceptarent Confessiones paucas ritè factas audire, quàm multas temere properatas.*

23. La quarta si è, che essendo l'ultima parte del Sacramento della Penitenza la Satisfazione, ancorchè, compatendo la Santa Madre Chiesa l'umana fiacchezza, abbia rilasciato l'antico rigore, e sia receduta dagli antichi Canon Penitenziali: *Defectus nostrorum temporum, quibus non solum merita, sed corpora ipsa hominum defecerunt, districtio illius non patitur in omnibus manere censuram*: sono parole del *Can. Fraternalitatis, dist. 34.*; da ciò però non deriva, che nell'imporla possano i Confessori giuocare, come suol dirsi, a capriccio, essendo obbligati a regolarsi anche in questo punto colla giustizia, colla prudenza, e colla pietà: *In irroganda autem satisfactionis poena Sacerdotes nihil sibi suo arbitratu statuendum esse, sed omnia justitia, prudentia, et pietate dirigenda existimabunt*, come si legge nel Catechismo ai Parochi fatto per ordine del Concilio di Trento, e pubblicato dal nostro Predecessore S. Pio V. sotto il tit. *de Penitentia*, Qual massima salutare è ben fondata nel cap. 8. della Sess. 14. *de Pœnitentia* dello stesso Concilio di Trento: *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus, et prudentia suggererit, pro qualitate criminum, et Pœnitentium facultate, salutare, et convenientes satisfactiones injungere, ne, si fortè peccatis conniveant, et indulgentius cum Pœnitentibus agant, levisima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Habeant autem præ oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam, et castigationem; Nam claves Sacerdotum non ad solvendum dumtaxat, sed et ad ligandum concessas, etiam antiqui Patres credunt, et docent.* E per indurre i Penitenti ad accettar volentieri le proporzionate soddisfazioni, che loro s'impongono dai Confessori, non poco può contribuire la notizia, che gli stessi Confessori ab-



N. II. biano degli antichi Canon Penitenziali; non già per imporre oggidì ai Peccatori quelle soddisfazioni, che in essi vengono stabilite, come poc' anzi si è detto; ma per poter fondatamente notificare ai Penitenti la pena, o sia soddisfazione, che in essi era imposta: il che non solo molto servirà per far loro concepire la gravità del peccato, ma altresì acciò volentieri accettino la soddisfazione imposta ancorchè l'avessero creduta grave; paragonandola con quella, che per gli stessi peccati sarebbe stata loro imposta, se fossero stati vivi, e si fossero confessati nel tempo, in cui erano in vigore i Canon Penitenziali; e non avessero avuta la sorte di vivere ne' tempi presenti, ne' quali la Chiesa ha benignamente condisceso a rilasciare l'antico Canonico rigore. Così la discorrono tanti più e dotti Autori, da Noi raccolti nel nostro Trattato de Synodo al lib. 7. cap. 62., che qui non è d'uopo ripetere. Aggiugneremo solamente, non essere i Penitenti d'oggi simili alla celebre Agnese Imperadrice, che venuta a visitare i limini de' Santi Apostoli fece al Beato Cardinale Pietro Damiano la sua Confessione generale, senza che il beato e dotto Confessore, dopo averla sentita, fosse in grado d'imporle veruna penitenza.

24. Il fatto è riferito dallo stesso Beato Pietro Damiano nel suo Opuscolo 56. al cap. 5. tom. 3. delle sue Opere della stampa di Parigi pag. 432. *Sed ut hi, qui ad Apostolorum Limina confluunt, sanctæ devotionis tuæ salubriter imitentur exemplum, sub arcana quoque Beati Petri Confessione ante sacrum Altare me sedere fecisti, ac per lugubres gemitus, et amara suspiria, ab ipsa quinquennis infantie tenera adhuc et nuper ablactata levitate coepisti; et tamquam illic ipse Beatus Apostolus corporaliter præsideret, quidquid subtile vel minutum in humanitatis tuæ potuit titillare visceribus, quidquid in cogitationibus vanum, quidquid præterea subrepere potuit in sermone superfluum, fidelibus est*

*relationibus evolutum: ad quod mihi visum est ut nil aliud confitendi penitentiae pondus injungeremus, nisi ut illud Divinae legationis elogium iterarem: Age quod agis, operare quod operaris; vel illud, quod his, qui Thiatyre erant, per Angelum mittitur: non mittam super vos aliud pondus, tantum id, quod habetis, tenete (Apoc. 2.) Nam, Deo teste, ne ullum quidem jejunii diem, vel cujuslibet afflictionis indidi, sed ut inceptis solummodo sanctis perseverares operibus imperavi.*

25. Sono i Peccatori d'oggi, fra' quali pure Noi stessi ci ritroviamo, e forse anche altri si ritrovavano ne' tempi del Beato Pietro Damiano, che, non solo nelle Confessioni generali, ma anche nelle Confessioni correnti, e spesse volte reiterate fra l'anno si ritrovano rei di peccati gravi, e che però accostandosi al tribunale della Penitenza, meritano che s'impongano loro soddisfazioni di quel peso, e di quella importanza di sopra ricavata dal Sacro Concilio di Trento; tanto più che poco o nulla di bene, vivendo come si vive, si va facendo, e che se tal volta sono oppressi dalle disgrazie, non le sopportano colla dovuta pazienza; in tal maniera che restano senza il frutto delle preghiere della Chiesa, che per bocca del Sacerdote nella stessa Confessione domanda dal Grande Iddio, *ut quidquid boni feceris, vel mali patienter sustinueris, sit tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiæ, et præmium vite æternæ.*

26. Ed eccovi esposto, o Venerabile Fratello, quanto andiamo facendo, e quanto andiamo disponendo, acciò gli Abitatori di questa nostra Città si preparino a godere il frutto spirituale del santo Giubbileo. Invitiamo ancor Voi a fare lo stesso nella vostra Città, e nella vostra Diocesi, acciò quelli, che intraprenderanno nel prossimo anno il pellegrinaggio, o il viaggio per Roma, conseguiscano lo stesso frutto. Ciò è conforme a quanto fu stabilito dal Concilio Bituricense tenuto l'anno 1584. nel Can.



N. II. 2. tom. 10. della Collezione dell' Arduino pag. 1466. e seg. ed eccone le parole: *Præmuniantur debita et integra peccatorum Confessione, et Eucharistice Sacramento, quicumque ad loca sacra peregrinantur, antequam ire aggrediantur.* Concorda il nostro Predecessore Innocenzo XII. nella pubblicazione del Giubbileo dell'anno 1700. ove gravemente inculca pel di lui acquisto una fruttuosa Confessione: *Sanctificamini itaque filii carissimi, et præparate corda vestra Domino. Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis Dei, et renovati Spiritu mentis vestre, orationibus insistite, frequentate jejunia, eleemosynas erogate.* Ed acciò non potesse taluno credere, che le sue parole comprendessero quelli solamente, che erano in Roma, soggiunse providamente le seguenti, che senza dubbio comprendono anche quelli, che per anche non sono partiti dai loro paesi, ma pensano di partirne, e di venire a Roma per l'Anno Santo: *His porrò Christianæ vitæ ornamentis instructi, virtutumque præsidiiis muniti, impigrè piæque animi alacritate ad hanc Sanctam in terris Civitatem Dei, veluti ad Thronum gratiæ, accedite cum fiducia, ut misericordiam consequamini.*

27. Venendo Voi, quando lo permetta la vostra Cura Pastorale, a Roma, teniamo per certo, che e pel viaggio e per la dimora in Roma prenderete per vostra norma il sistema, che tenne e pel viaggio ed in Roma S. Carlo Borromeo, allora che venne per l'Anno Santo del 1575. Il tutto è descritto dal Vescovo di Novara Carlo a Basilica Petri nel lib. 3. della Storia del detto Santo. Venendo i vostri Diocesani, se partiranno dalle loro Patrie, come Noi desideriamo che partano, e come poc' anzi abbiamo insinuato che dovrebbero partire, possiamo fondatamente spetare, che non avranno molto da travagliare i Governatori de' luogi, pe' quali passeranno, per invigilare, acciò non sieguano que' mali e que' disordini, che in altri tempi

tempi sono stati cagione delle oblocuzioni contra i sacri pellegrinaggi; Ed arrivati che siano in Roma, non trascureremo certamente deligenza, acciò vivano con edificazione, adempiano come si dee, le opere ingiunte, le Visite delle Basiliche, s' esercitino in varj altri atti di Cristiana penitenza; e chiamiamo Iddio in testimonio dell'ardentissima volontà, che abbiamo, di far sì, che tutti tornino alle Case loro edificati della Romana conversazione, saldi nella Religione, disposti a perseverare, e ben affetti alla Santa Sede, come per appunto sommamente desiderò il nostro Predecessore e Concittadino Gregorio XIII. nella celebrazione, che fece, dell' Anno Santo, giusta ciò, che si legge ne' suoi *Annali al lib. 3. cap. 24.* Col qual sistema, che raccomandiamo al Grande Iddio, abbiamo una sicura fiducia, che ritornati alle loro patrie, non saranno sottoposti alla taccia, che diede S. Girolamo a quelli, che venivano dal pellegrinaggio di Gerusalemme nella sua *epist. 58. ad Paulinum, nel tom. 1.* delle sue Opere della stampa di Verona alla pag. 318. *Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse, laudandum est.*

28. In tutto il tempo dell'Anno del Giubbileo saranno pronti in Roma i Penitenzieri ed i Confessori, come di sopra abbiamo detto, muniti delle necessarie facultà per sentire le Confessioni, per dare le dovute Assoluzioni, e Dispense, tanto a quelli, che abitano in questa Città, quanto a tutti gli altri, che verranno di fuori per conseguire il frutto spirituale del Giubbileo. Quando nell'Anno Santo Noi parleremo, o quand' altri parleranno di nostra commissione, non si entrerà nemmeno allora in dispute teologiche, che lasceremo ben volentieri alle scuole senza entrare a deciderne veruna. Non ci asterremo però, nè faremo che altri s'astengano dal far ben capire l'importanza della clausola, che è nella nostra Bolla — *Fidelibus verè pœnitentibus, et Confes-*  
Tom. IX. P



N. II. *sis, Sacraque Communionem refectis.* Faremo altresì conoscere coi fatti, quanto sia insussistente l'asserzione di chi, vivendo fuori della nostra comunione, va disseminando, che l'Indulgenza sianca, e rende al nulla la penitenza. E per non mostrarci troppo parziali di chi va spacciando rigorismi, ne' nostri ragionamenti, ed in quelli, che si faranno d'ordine nostro, pensiamo d'uniformarci a quanto in tale proposito lasciò scritto il celebre Padre Bourdaloue della Compagnia di Gesù nel tom. 2. de' suoi Sermoni della seconda edizione di Parigi del 1709. nel suo bel Sermone fatto nell'occasione dell'apertura del Giubbileo alla pag. 517. e seg. Quando eravamo in Bologna, ed andavamo di tratto in tratto pubblicando le nostre Istruzioni, (che sono poi state ridotte in più Volumi, ed ultimamente dall'idioma Italiano tradotte in lingua latina veggonsi compilate in un solo Volume in foglio) nell'Istruzione 12. del tom. 3. dell'edizione Italiana, (che è la 53. nell'edizione latina) senza voler entrare nelle dispute Teologiche, nell'occasione d'una Indulgenza Plenaria pubblicata dal nostro Predecessore Clemente XII., invitammo ed esortammo i nostri Diocesani ad aggiungere altre opere buone, ed a fare altri degni frutti di penitenza, proponendo ad essi il celebre insegnamento del Venerabile Cardinal Bellarmino nel suo Trattato *de Indulgentiis* al lib. 1. cap. 12. §. *Ad tertium* nel tom. 2. delle sue Controversie: *Accipiunt prudentes Christiani Pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos poenitentiae fructus facere, ac pro suis peccatis Domino satisfacere*: proponendo ancora ad essi quanto scrisse il Cardinale Pallavicino nella sua Istoria del Concilio di Trento al lib. 24. cap. 12. num. 6. cioè non esser vero, che per le Indulgenze i Cristiani si rendano neghittosi in soddisfare a Dio per le colpe commesse, imperocchè rimanendo sempre gli uomini incerti, se l'Indulgenza siasi effettivamente ac-

N. II.

quistata, resta in molti lo stimolo di assicurarsi con sempre novella industria d'opere salutari, e penali; e d'altra parte le ingiunte per conseguir l'Indulgenza coll'esercizio loro accrescono la divozione, e inducono l'abito buono a farne delle somiglianti, del che si vede la sperienza cotidiana. Prefisse Bonifazio VIII. la divota visita delle Chiese ai Forestieri per quindici volte, ed ai Romani per trenta volte, come opera ingiunta per conseguire la piena Indulgenza dell'Anno Santo; ma non lasciò d'insinuare nella sua Estravagante *Antiquorum, de poenitentis, et remissionibus*, fra le stravaganti comuni, che *unusquisque tamen plus merebitur, et indulgentiam efficacius consequetur, qui Basicas ipsas amplius, et devotius visitabit*: il che senza dubbio porta un invito ed un'esortazione simile alla nostra, che oltre le opere ingiunte, si sforzino i Cristiani d'aggiungere altre opere meritorie, giusta lo spirito della Chiesa. Lo stesso pure viene indicato dall'antica formola, di cui i nostri Predecessori si sono serviti, e Noi ci serviamo ogni qual volta si dà la solenne Benedizione al popolo, dopo la quale si pubblica l'Indulgenza plenaria; pregandosi l'Onnipotente Iddio a concedergli non solo *perseverantiam in bonis operibus*, ma altresì un cuore sempre penitente, *cor semper poenitens*; che è lo stesso che dire, un cuore sempre preparato ad aggiungere nuovi atti di penitenza per gli peccati già commessi, ancorchè possa piamente credere esserne stato assoluto nel Sacramento della Penitenza, quanto alla colpa, e alla pena eterna, ed essergli anche stata rimessa la temporale per l'efficacia della plenaria Indulgenza.

29. Nelle Vite dei nostri Predecessori Zaccaria e Pasquale, appresso il vulgato Anastasio, si legge, che vicino al Vaticano avevano eretti alcuni edifizj, ne' quali si dava soccorso ai poveri pellegrini, che venivano a visitare i Limini degli Apostoli. Sono stati i detti edificj rovinati ed atterrati dalle disgrazie succedute,



N. II. o pure dall' edacità del tempo : ma la pietà Romana non ha lasciato d' aprirne molti altri in varj luogi della Città, ne' quali in ogni tempo, ma particolarmente nell' Anno Santo, si ricevono i poveri pellegrini, che vengono a visitare i Limini degli Apostoli per conseguire le sante Indulgenze, e ne' quali sono ben trattati, ed anche ben animati alle opere buone da pii Sacerdoti. Ecco quanto dovevamo accennarvi; dando intanto con pienezza di cuore a Voi, ed al Gregge alla vostra cura commesso, l' Apostolica Benedizione.

Datum ex Arce Castri Gandulphi die 26. Junii 1749. Pontificatus Nostri Anno Nono,



## NUM. III.

N. III.

*Ad Constitut. XXXIV. Vol. VIII. pag. 282.*

## ALLOCUTIO

Habita in Basilica S. Mariæ Majoris Pridie Kalendas Octobris Anno Jubilæi MDCCL. in Festo S. Hieronymi Confessoris, et Ecclesiæ Doctoris, ante Consecrationem Altaris Pontificii ejusdem Basilicæ.

## VENERABILES FRATRES.

**P**OSTQUAM, DEO adjuvante, ea omnia complevimus, quæ ad internum, externumque hujus Basilicæ cultum, quem oculis cernitis, exequenda esse constitueramus; propositum Nobis erat ejusdem Basilicæ Dedicationem, sive solemnem Consecrationem peragere; non ideo sanè, quod Nobis unquam in mente venerit, hanc, qualiscumque operæ vel sumptus fuerit, restaurationem, pro vera ipsius Basilicæ reedificatione accipiendam esse; qua quidem peracta, novam Ecclesiæ Consecrationem fieri Sacri Canones jubent; neque enim antiqui parietes loco moti, aut dejecti fuerunt; sed quia ex rerum gestarum monumentis, quæ ferebantur, nullum, quod certam prioris Consecrationis fidem faceret, invenire potueramus.

§. 2. Ignota Nobis non sunt illa, quibus probari contenditur, Liberium Prædecessorem quondam nostrum, qui hanc Basilicam quarto Ecclesiæ sæculo erexit, ipsius quoque Dedicationem peregissee: sed quum eadem monumenta subinde narrent, eundem Pontificem insignes reliquias, Præsepe, et Cunas Domini Nostri in

In nostris Institutionibus Ecclesiasticis Latine editis Romæ anno 1747. Instit. 67.

Apud Severan. de Eccl. Urb. par. i. p. 712. et apud Florentin. in Not. ad